



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

## ORDINANZA N. 17 / 2019

Oggetto :

SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO A SEGUITO DI  
INCENDIO CAPANNONE INDUSTRIALE POSTO IN PONSACCO, VIA LA  
PIEVE - COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI BONIFICA.

### IL SINDACO

1. Vista la comunicazione dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa (Prot. 5424 del 04/04/2014) relativa ad un incendio sviluppatosi in data 03/04/2014 in un fabbricato adibito a magazzino, posto in Ponsacco, via La Pieve, con copertura realizzata con orditura in metallo e lastre di fibrocemento ed in considerazione del fatto che il fabbricato risultava essere posizionato ad una distanza minima di circa 50 m da altri fabbricati, di cui il più vicino risultava non utilizzato e che il materiale di copertura era da considerarsi in matrice compatta, dove il contenuto di amianto può variare dal 15 al 20% e visto che l'Azienda USL 5 affermava che **“al momento non sono presenti rischi di esposizione di persone non direttamente interessate alle operazioni di messa in sicurezza o per la popolazione”**;
2. Vista la conseguente Ordinanza n° 23/2014, con la quale si ordinava alla proprietaria di allora, ad oggi deceduta, indicata nell'allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy, di eseguire la raccolta dei materiali contenenti amianto caduti a terra, ed effettuare rimozione, dei materiali contenenti amianto, nel più breve tempo possibile. Dette operazioni comunque:
  - Dovevano essere eseguite da ditta specializzata con i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - Doveva essere presentato prima dell'inizio dei lavori alla U.F. Pisa della Azienda ASL 5 un piano di rimozione dei MCA ai sensi dell'art. 256 del D. lgs 81/08, rispettando in contenuti tecnici previsti dal D.M.6 Settembre 1994;
3. Vista la comunicazione dell'Avv. Ghilli, di cui al Prot. 10193 del 09/07/2014, fatta per conto della Signora allora proprietaria, di cui sopra, nella quale si dava conto del fatto che, a seguito di presentazione del piano di rimozione e del piano di lavoro all'Azienda USL competente, tutti i materiali contenenti amianto e tutti i residui dell'incendio caduti a terra all'esterno dell'immobile, erano stati completamente rimossi con le dovute procedure dalla Ditta Chean con sede in Carrara, via Frassina, 65;
4. Vista la comunicazione del 14/01/2015 del Dott. Sandro Caponi, Tecnico della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 5, nella quale si evidenziava che il magazzino ed il terreno circostante

erano stati bonificati dalla Ditta Chean con sede in Carrara ed il materiale era stato stoccato in sacconi, ma che la ditta suddetta aveva avuto solamente questo incarico e non quello di trasportare e smaltire in discarica il materiale dei sacchi per ragioni legate all'assicurazione della committenza, che si trovava al momento all'estero e che l' Azienda U.S.L. 5 avrebbe continuato a sorvegliare la situazione, rimanendo in contatto con la ditta Chean "per il da farsi e per far sì che la situazione sia completamente risolta";

5. Vista la successiva nota del 03/11/2015 del Dott. Sandro Caponi, Tecnico della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 5, con la quale ci comunicava che, sia loro, che la ditta Chean non sono riusciti a mettersi in contatto con la proprietà "che è quasi sicuramente all'estero e risulta momentaneamente irreperibile" per cui "la ditta è impossibilitata a terminare la bonifica per irreperibilità del proprietario";
6. Visto che l'allora proprietaria, alla quale era stata indirizzata l'Ordinanza n° 23/2014, è deceduta in data 18/04/2016 e che gli eredi sono indicati al punto 1 e 2 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;
7. Visto che la proprietà, censita al NCEU al F. 1, part. 572, come unità collabente, risulta da visura catastale essere per ½ di proprietà della Società indicata al punto 3 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;
8. Visto la comunicazione inviate per raccomandata A. R. di cui al Prot. 29667 del 15/11/2018, con la quale abbiamo sollecitato gli attuali proprietari, indicati al punto 1, 2 e 3 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy, a portare a termine, nel tempo di 30 gg., l'intervento di bonifica con il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale contenente amianto raccolto in appositi sacchi (big bag);
9. Visto che la raccomandata di cui sopra inviata al legale Rappresentante della Società indicata al punto 3 dell'allegato, è tornata al mittente perché irreperibile e quelle inviate ai proprietari indicati ai punti 1 e 2 dell'allegato sono tornate al mittente per compiuta giacenza;

Per le ragioni premesse, considerato che l'operazione di bonifica può dirsi conclusa solamente con il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale contenente amianto raccolto in appositi sacchi (big bag),

#### **ORDINA**

- Alle persone indicate ai punti 1 e 2 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;
- Alla persona indicata al punto 3 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;

**Di provvedere nel tempo massimo di 30 gg. al trasporto ed allo smaltimento in discarica del materiale contenente amianto raccolto in appositi sacchi (big bag) e posto all'interno della proprietà, dandone comunicazione al Comune di Ponsacco ed alla Azienda USL Toscana Nord Ovest [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)**

## **AVVERTE**

In caso di inadempienza degli ordini impartiti, preso atto dell'inosservanza dell'Ordinanza contingibile ed urgente, e considerato che tale comportamento comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, si provvederà alle dovute denunce all'Autorità Giudiziaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata:

- alle persone indicate ai punti 1 e 2 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;
- alla persona indicata al punto 3 dell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ma di cui si omette la pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy;
- al Responsabile del Servizio di Vigilanza ai fini della notifica e dell'accertamento della sua attuazione;
- ai Responsabili del 3° e 4° Settore per quanto di loro competenza;
- all'Azienda USL 5 Toscana Nord Ovest.

**Ponsacco, 25/01/2019**

**Il Sindaco**  
Brogi Francesca / ArubaPEC S.p.A.